RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO RELATIVA ALLE ASSEMBLEE CONVOCATE PER DELIBERARE SULLE PROPOSTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E/O ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/99, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, SECONDO LO SCHEMA N. 4 DELL'ALLEGATO 3A AL REGOLAMENTO MEDESIMO

Signori Azionisti,

siete stati convocati in data odierna in sede ordinaria per analizzare, tra l'altro, la proposta relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*ter* del codice civile e dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è richiesta al fine di attribuire alla Società una facoltà che potrà essere esercitata:

- per dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie, comprensivo di quelle già in possesso della Società, da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie;
- al fine di utilizzare le azioni proprie acquistate a fronte dell'esercizio di diritti derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti finanziari emessi dalla Società, da società controllate o da terzi;
- per disporre delle azioni proprie nell'ambito di piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori ed ai dipendenti del Gruppo;
- per consentire una efficace gestione del capitale della Società, creando un'opportunità di investimento anche in relazione alla liquidità disponibile.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni proprie alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Prysmian S.p.A. è pari ad euro 21.439.348,10, suddiviso in n. 214.393.481 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 0,10 ciascuna. Alla data odierna la Società possiede direttamente e indirettamente 3.039.169 azioni proprie, pari all'1,4% del capitale sociale con diritto di voto. Si ricorda a questo proposito che Prysmian S.p.A. ha avviato nel 2011 un piano di incentivazione a lungo termine riservato a propri dipendenti ed a dipendenti delle società controllate, che si sviluppa su un orizzonte temporale di tre anni ed è collegato al raggiungimento di predeterminate condizioni di *performance* relative al triennio 2011-2013. Tale piano di incentivazione prevede l'assegnazione di opzioni valide per ricevere o sottoscrivere azioni ordinarie Prysmian S.p.A. nel rapporto di un'azione per ogni opzione esercitate e le azioni che riceveranno i beneficiari del piano potranno anche essere prelevate dalla provvista di azioni proprie detenute dalla Società che potrà pertanto subire una significativa riduzione.

Nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione all'acquisto è richiesta in misura tale che, in qualsiasi momento tali azioni non superino complessivamente il 10% del capitale sociale, attualmente pari a n. 18.400.179 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, tenuto conto delle summenzionate azioni proprie già detenute dalla Società.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più volte, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve

disponibili risultanti, di volta in volta, dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

3. Altre informazioni utili alla valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione segnala che dal bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2012 e che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 18 aprile 2012, risultano, tra l'altro, riserve disponibili pari a circa 658 milioni di Euro al lordo dell'importo, pari a circa 44 milioni di Euro, da destinarsi a dividendo, secondo quanto proposto da questo Consiglio di Amministrazione alla sopra menzionata Assemblea degli Azionisti.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione evidenzia la necessità, ai sensi dell'articolo 2357-*ter*, comma 3, del codice civile, di costituire, contestualmente all'acquisto di azioni proprie, e mantenere, finché le azioni proprie non siano state trasferite, una riserva indisponibile per un ammontare pari all'importo delle azioni proprie, mediante prelievo di un pari importo dalle riserve disponibili.

4. Durata massima dell'autorizzazione richiesta.

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea degli Azionisti avrà adottato la relativa deliberazione.

L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie acquistate a norma dell'articolo 2357 del codice civile è richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e massimo.

L'acquisto e la vendita di azioni proprie potranno essere effettuate, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili:

(i) ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;

(ii) ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

Tali limiti di prezzo potranno tuttavia non essere applicati per l'utilizzo delle azioni proprie quale corrispettivo da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o qualora la cessione di azioni avvenisse a servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori ed ai dipendenti del Gruppo.

6. Modalità attraverso le quali potranno essere effettuate le operazioni di acquisto di azioni proprie.

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-*bis*, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (come successivamente modificato e integrato), l'acquisto di azioni proprie sarà effettuato, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli azionisti, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Gli acquisti verranno in ogni caso effettuati in conformità alle condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003 in termini di prezzi di acquisto e di volumi giornalieri.

Si ricorda che le azioni proprie fino a quando resteranno di proprietà della Società sono sospese dal diritto di voto e non godono né del diritto agli utili né del diritto di opzione i quali vengono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni.

* * *

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, vi proponiamo pertanto di adottare la seguente deliberazione:

"L'assemblea dei soci

- *considerati gli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e l'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e delle proposte ivi contenute;*
- *visto quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato;*

DELIBERA

1. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione, all'acquisto, da effettuarsi in una o più volte, di un numero massimo di azioni tale che, in qualsiasi momento tali azioni non superino complessivamente il 10% del capitale sociale, attualmente pari a n. 18.400.179 azioni del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, tenuto altresì conto delle azioni proprie già detenute. L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato ad un prezzo minimo di acquisto non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto e ad un prezzo massimo di acquisto non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Gli acquisti potranno essere effettuati, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti di volta in volta dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, e comunque secondo le modalità previste dall'articolo 144-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971.*

2. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, al compimento, in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisti, di atti di disposizione di tutte o parte delle azioni proprie della Società acquistate in base alla presente deliberazione nonché di quelle già detenute. La vendita delle azioni proprie potrà essere effettuata ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singolo atto di disposizione e ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il*

titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singolo atto di disposizione. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di non applicare tali limiti di prezzo per l'utilizzo delle azioni nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o qualora la cessione di azioni avvenisse a servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori ed ai dipendenti del Gruppo.

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri per:*

   - *individuare le riserve da utilizzare per l'acquisto delle azioni proprie e per la costituzione della riserva indisponibile ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile;*
   - *stabilire modalità, tempi e i termini esecutivi ed accessori degli acquisti e degli atti di disposizione delle azioni proprie, purché nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla presente deliberazione;*
   - *costituire, in relazione ad ogni operazione di acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile, una riserva indisponibile per un ammontare pari all'importo delle azioni proprie iscritto nell'attivo di bilancio, e comunque procedere ad ogni necessaria scrittura contabile conseguente agli acquisti effettuati;*
   - *stipulare qualsiasi atto o documento o adempiere qualsiasi formalità, anche nei confronti di terzi, che siano ritenuti, nell'assoluta discrezionalità dello stesso, necessari o comunque opportuni in relazione all'esecuzione della presente deliberazione."*

Milano, 7 marzo 2012

p. il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato
ing. Valerio Battista